



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

24 maggio 2023

---

## **Rapporto esplicativo concernente la revisione del 24 maggio 2023 dell'ordinanza sull'efficienza ener- getica**

---

## 1. Punti essenziali del progetto

Nell'ambito della presente revisione dell'OEEne si è proceduto all'adeguamento al diritto UE dell'allegato 2.7 e ad alcune correzioni negli allegati 1.1 e 1.15. Inoltre nel nuovo allegato 2.15 sono state introdotte nuove esigenze per le lavastoviglie professionali. Queste esigenze rientrano anche nel pacchetto di misure adottate per adempiere al mandato del Consiglio federale del 16 febbraio 2022 affidato al DA-TEC e rappresentano una deroga al diritto dell'UE.

### 1.1 Adeguamenti al diritto dell'UE (allegato 2.7)

Il nuovo regolamento (UE) 2023/3 del 3 gennaio 2023<sup>1</sup> rettifica la versione tedesca del regolamento (UE) n. 2019/1781 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità. Affinché queste correzioni siano riprese nel diritto svizzero è necessario adattare il rinvio al regolamento (UE) n. 2019/1781 contenuto nell'allegato 2.7.

### 1.2 Correzioni (allegato 1.1 e allegato 1.15)

Alla versione tedesca dei numeri 2.1 e 2.2 dell'allegato 1.1 è stata apportata una piccola correzione linguistica. Inoltre, nel numero 2.2 dell'allegato 1.15 della versione attuale dell'ordinanza si rimanda erroneamente al punto 2 anziché al punto 1 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 812/2013. Questo rinvio viene dunque corretto.

### 1.3 Lavastoviglie professionali con raccordo alla rete (nuovo allegato 2.15)

L'introduzione di nuovi requisiti per le lavastoviglie professionali è correlata agli adeguamenti apportati con la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica condotta in adempimento dell'iniziativa parlamentare Girod. L'aumento dell'efficienza energetica costituisce un pilastro della Strategia energetica 2050 del Consiglio federale. Nel suo messaggio del 18 giugno 2021 concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (FF 2021 1666) l'Esecutivo ha quindi sottolineato l'importanza di migliorare l'efficienza energetica, in particolare quella elettrica. Il Consiglio federale intende mantenere, e in parte potenziare, gli strumenti esistenti, ad esempio le prescrizioni riguardanti gli apparecchi. Alla luce di ciò, le modifiche previste all'ordinanza sull'efficienza energetica consentono di adeguare ulteriormente le prescrizioni concernenti i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie.

Ad oggi non esistono prescrizioni in ambito energetico per le lavastoviglie professionali. Ora si vuole introdurre, in un nuovo allegato, un obbligo di dichiarazione per le nuove lavastoviglie professionali, che preveda la pubblicazione dei valori misurati secondo la norma internazionale EN IEC 63136: 2019 (metodo di misurazione per potere pulente, grado di sporchevolezza dopo il lavaggio, consumo di energia e di acqua - documento non disponibile in italiano). In Svizzera e in Europa i fabbricanti testano già i loro apparecchi secondo questo standard, ma finora non hanno portato i risultati al di fuori della propria azienda. I fornitori svizzeri di apparecchi appartenenti all'associazione Culina non ritengono problematica per loro l'attuazione dell'obbligo di dichiarazione. Le informazioni sulle lavastoviglie professionali previste dalla norma devono essere pubblicate nella documentazione tecnica e su un sito web liberamente accessibile di chi le commercializza o le cede. L'obbligo di dichiarazione non richiede che tali informazioni vengano riportate nelle offerte di vendita o sugli apparecchi stessi (come accade invece per l'etichetta Energia). L'obbligo di dichiarazione aumenta la trasparenza per le aziende e migliora la visione generale dell'UFE sull'efficienza degli apparecchi attualmente venduti in Svizzera. Esso permette di tenere conto del consumo energetico di una lavastoviglie professionale al momento del suo

<sup>1</sup> Vedi: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1676545231588&uri=CELEX%3A32023R0003>

acquisto. Per questo motivo anche l'associazione GastroSuisse approva l'obbligo di dichiarazione, perché le informazioni così messe a disposizione permettono alle aziende del settore della ristorazione di ottimizzare le proprie scelte di acquisto e di risparmiare energia.

Originariamente, nell'ambito della revisione condotta in adempimento dell'iniziativa parlamentare Girod era stato proposto il requisito minimo della presenza di un sistema integrato di recupero del calore. A seguito dei pareri ricevuti dal settore questa proposta è stata abbandonata a favore dell'introduzione di un obbligo di dichiarazione di valori misurati conformemente alla norma. Dopo l'introduzione dell'obbligo di dichiarazione si dovrà verificare se il risparmio energetico auspicato dall'iniziativa parlamentare Girod è stato effettivamente conseguito. In caso negativo, in un secondo momento si dovrà valutare sulla base dei costi l'opportunità di introdurre requisiti energetici minimi<sup>2</sup>. Questo nuovo approccio ha il vantaggio di permettere una valutazione complessiva della qualità energetica, indipendentemente dalla tecnologia scelta e sulla base di una norma riconosciuta a livello internazionale.

L'entità del risparmio realizzato grazie all'obbligo di dichiarazione dipende principalmente dal comportamento degli acquirenti, pertanto ci si astiene in questa sede da qualsiasi stima.

Provocando un inasprimento delle esigenze rispetto a quelle attualmente in vigore nell'UE, tali modifiche rappresentano un ostacolo tecnico al commercio. Secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio le prescrizioni tecniche della Svizzera possono divergere da quelle dell'UE se ciò è reso necessario da interessi pubblici preponderanti (art. 4 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC; RS 946.51). Pertanto, nell'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8) occorre introdurre ora, come eccezione, le lavastoviglie professionali con raccordo alla rete, modificando l'articolo 2 lettera c numero 5. In simili casi il Consiglio federale deve valutare in modo approfondito la proporzionalità delle misure di cui all'articolo 4 capoverso 3 LOTC e prevedere espressamente delle deroghe al principio «Cassis-de-Dijon».

Siccome l'UE baserà le sue prossime disposizioni in materia di efficienza energetica sulla stessa norma, quella della Svizzera non è una posizione isolata bensì rientra in un approccio coordinato. Ad oggi non è possibile dire con certezza quanto velocemente l'UE sarà in grado di introdurre norme di efficienza energetica per le lavastoviglie professionali. Stando all'ultima pianificazione, l'adozione di una normativa UE corrispondente è prevista per il 2025, ma l'esperienza ci insegna che spesso questi processi durano più a lungo. Tenuto conto delle disposizioni transitorie, i requisiti di efficienza energetica non entrerebbero quindi in vigore prima del 2026. Pertanto le future prescrizioni svizzere in materia potranno e dovranno essere coordinate nei tempi e nei contenuti con l'UE.

Il nuovo obbligo di dichiarazione per le lavastoviglie professionali si applicherà a partire dal 1° gennaio 2024, contemporaneamente all'entrata in vigore della maggior parte dei nuovi requisiti minimi previsti dalla revisione condotta in adempimento dell'iniziativa parlamentare Girod. Per la cessione degli apparecchi non conformi ai nuovi requisiti è previsto un periodo di transizione di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2024.

---

<sup>2</sup> ENAK, «Grundlagen zur Energieeffizienz Gewerblicher Küchengeräte», UFE, 2021 (in tedesco) Bush Energie GmbH, «5x Grundlagen effiziente Gewerbegeräte: gewerbliche Kaffeemaschinen, Medizinkühlgeräte, Eismaschinen, Unter-tischgeschirrspüler, Verkaufsbacköfen», UE, 2021 (in tedesco) Weisskopf Partner GmbH, «Abklärungen zu Mindestanforderungen an Gewerbegeräte und Leuchtstofflampen», UE, 2022 (in tedesco).  
Secondo gli studi ogni anno sarebbe possibile vendere 4000 lavastoviglie sottopiano nuove e 1515 lavastoviglie a capote nuove con una vita tecnica di 10 anni e 200 lavastoviglie a nastro e a traino con una durata di vita di 12 anni.

## **2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni**

I requisiti in materia di efficienza energetica e relativa etichettatura sono disciplinati a livello federale; i Cantoni e i Comuni non sono coinvolti nella loro attuazione. I requisiti nuovi e quelli modificati possono essere attuati con il personale e i crediti di progetto dell'UFE già disponibili e comportano spese supplementari di minima entità.

## **3. Conseguenze sull'economia, l'ambiente e la società**

Le modifiche di natura redazionale apportate agli allegati 1.1, 1.15 e 2.7 non avranno alcun impatto sull'economia.

L'introduzione dell'obbligo di dichiarazione per le lavastoviglie professionali mira a un migliore sfruttamento del potenziale di efficientamento nel medio e lungo termine. Ciò, a sua volta, dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e alla sicurezza dell'approvvigionamento di medio e lungo termine. Inoltre, anche i consumatori finali trarranno vantaggio dalle modifiche operate: grazie ad esse, infatti, disporranno di informazioni sull'efficienza degli apparecchi e potranno così scegliere consapevolmente di acquistare apparecchi a consumo energetico ridotto; di norma il prezzo di acquisto degli apparecchi più efficienti è superiore a quello degli apparecchi meno efficienti, ma i costi energetici dei primi per la loro intera durata di vita sono notevolmente inferiori. I requisiti più severi rispetto a quelli dell'UE rappresentano però un ostacolo tecnico al commercio. Tuttavia, l'obbligo di dichiarazione appena introdotto si basa su uno standard dell'UE, il che dovrebbe portare a medio-lungo termine a una riduzione delle differenze con eventuali future normative europee in materia di lavastoviglie professionali.

## **4. Rapporto con il diritto europeo**

L'adeguamento al diritto europeo avviene secondo i principi contenuti nella legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51). Per quanto riguarda le esigenze per la commercializzazione di apparecchi, la Svizzera riprende fundamentalmente, tra le altre, le prescrizioni dell'UE; sono ammesse solo le deroghe previste dal Consiglio federale nell'ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8). A causa delle modifiche all'OEEne previste con l'aggiunta dell'allegato 2.15 per le «lavastoviglie professionali con raccordo alla rete», queste ultime devono essere incluse nell'articolo 2 lettera c numero 5 OIPPE come nuove eccezioni rispetto al diritto dell'UE.

Le modifiche previste per l'allegato 2.7 allineano le prescrizioni svizzere con quelle dell'UE, riducendo così gli ostacoli al commercio.